Napoli li 24 Aprile 1850.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME, ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione Pubblica.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Articolo primo.

L'attuale Commessione Protomedicale rimane sciolta.

Articolo secondo.

È istituita invece una Commessione Protomedicale composta del Nostro primo Medico di Camera rivestito della onorificenza di Professore della Regia Università degli Studî, laddove non vi appartenga come titolare, e di due Assessori prescelti, l'uno dalla facoltà di Medicina, e l'altro da quella di Fisica, e proposti dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione al Ministro del Ramo, che li rassegnerà alla Nostra approvazione. Tali Assessori, si rinnoveranno di triennio in triennio.

Articolo terzo.

La detta Commessione sarà preseduta da esso primo medico di Camera, e corrisponderà direttamente col

Presidente della Regia Università degli Studi e del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, il quale potrà anche intervenire, quando il crederà, nelle ordinarie sessioni di essa.

Articolo quarto.

De' gettoni che percepivano i membri della disciolta Commessione, godrà tre parti il Presidente, a titolo di gratificazione, ed un altra parte per ciascuno i due Assessori, in guisa che il Presidente riunisca la somma di ducati 36 mensuali.

Articolo quinto.

L' annesso analogo regolamento sarà diligentemente eseguito.

Articolo sesto.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione Pubblica e quello delle Finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri—Firmato—Fortunato—*Il Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici e dell' Istruzione Pubblica*—Firmato — Troja — Per certificato conforme — *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri*— Firmato — Fortunato — Per Copia Conforme — *Il Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici e dell' Istruzione Pubblica*—Firmato—Troja.

REGOLAMENTO

Riguardante il Protomedicato dei Reali dominii al di quà del Faro.

CAPITOLO PRIMO.

Art. 1.° Il Protomedicato verrà esercitato da una Commissione dipendente dal Presidente della Regia Università degli Studî e del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.

Art.° 2.° La detta Commissione sarà composta dal 1.° Medico di Camera di Sua Maestà, rivestito della onorificenza di Professore della Regia Università degli Studî, laddove non vi appartenga come titolare, e da due Assessori prescelti, uno dalla facoltà di Medicina e l' altro da quella di Fisica, e proposti dal detto Consiglio Generale a S. E. il Ministro per la Sovrana approvazione. Questi Assessori si rinnoveranno da triennio in triennio.

Art. 3.° La Commissione anzidetta sarà preseduta dal Medico di Camera di Sua Maestà, che corrisponderà direttamente col Presidente del detto Consiglio, il quale, quando il crederà, potrà anche intervenire nelle ordinarie sessioni.

Art.° 4.° Nelle sessioni ciascun Membro della Commissione darà il suo voto libero e con decenza; ed in

caso di discrepanza potranno ragionarsi i voti divergenti per chiedersi gli schiarimenti a S. E. il Ministro per mezzo del Presidente del Consiglio Generale, specialmente ove si tratti di affari d'importanza e di massima.

Art.° 5.° Le deliberazioni si distenderanno in verbali ripartiti per materie, e segnati dai Membri e dal Presidente. Detti verbali dopo che si saranno trascritti in appositi registri, si depositeranno originalmente in rispettivi incartamenti.

Art.° 6.° A' termini dei detti verbali si redigerà nello Uffizio della Commissione la corrispondenza di risulta, sia col Presidente del Consiglio Generale, sia colle Autorità delle diverse Provincie e cogli Agenti Protomedicali.

Art.° 7.° La detta corrispondenza verrà segnata dal Presidente della Commissione in carta intestata, e dopo che se ne saranno alligate le minute agl' incartamenti, se ne farà la spedizione nell' Uffizio della Commissione.

Art.° 8.° La detta Commissione sulle informazioni degl' Intendenti e degli Ordinari Diocesani, inteso il Presidente del Consiglio Generale, nominerà per ogni Capoluogo di Distretto un Medico rinomato per Viceprotomedico, un altro per ajutante ed un Farmacista per visitatore.

Art.° 9.° Pel dì 1.° del mese di Maggio di ciascun anno la stessa Commissione preparerà la spedizione a ciascun Intendente di Provincia delle liste di carico degli esercenti l'arte salutare nella Provincia rispettiva, classificati per Distretti e per Comuni, acciò l' Inten-

dente possa per mezzo dei Sotto-Intendenti far pervenire al Sindaco di ciascun Comune la nota di quelli che al Comune medesimo si appartengono, coll' incarico di far riscuotere dallo Esattore o Cassiere Comunale tutti i dritti che ciascun esercente dovrà pagare.

Art.° 10.° Contemporaneamente altra simile nota si spedirà ai Protomedici dei Distretti pei soli esercenti che al Distretto medesimo si appartengono.

Art.° 11.° Si spedirà pure un' Estratto della Lista generale per la parte che riguarda i dritti, dei quali due terzi ricader debbono a beneficio della Casa Santa degl' Incurabili, ai Signori Governatori della medesima, acciò ne abbiano notizia e possano vigilare gl' interessi del luogo.

Art.° 12.° Prima cura della Commissione Protomedicale debbe esser quella di conoscere tutti gli esercenti l' arte salutare nel Regno, la di loro morale e condotta, se siano legalmente autorizzati o esercitano abusivamente, e la tassa sanitaria che ciascuno è in obbligo di pagare.

Art.° 13.° Dovrà pure conoscere esattamente lo stato della Igiene Pubblica e della Polizia Medica, non che le cagioni delle malattie epidemiche, contagiose ed endemiche, che si sviluppano nei diversi Comuni del Regno, facendone subito rapporto al Presidente del Consiglio Generale per rimetterlo al Ministero del Carico.

Art.° 14.° Apparterrà anche alla Commissione Protomedicale il verificare la distanza, che deve intercedere per legge tra le Spezierie antiche e le nuove Spezierie e le nuove che anderanno ad aprirsi.

Art.° 15.° Poichè per gli Statuti della Regia Università non tutti gli esercenti l'arte salutare sono obbligati a spedirsi le Carte autorizzanti che la medesima rilascia, così tutti gli altri saranno obbligati di spedirsi i permessi dalla Commissione Protomedicale.

Art.° 16.° I permessi ai Droghieri, siano fissi, siano ambulanti, ai Brachierai, ai Semplicisti ed Erbolai non si spediranno dalla Commissione Protomedicale, che dietro loro domanda accompagnata da legali Certificati di due Medici o Chirurgi o ben conosciuti Droghieri e semplicisti, che attestino l'abilità, buona condotta e morale del petizionario, vidimati dal parroco e dal sindaco in conferma della qualità attestata.

Art.° 17.° I permessi poi dei Segretisti che vendono medicinali preparati, per cura di morbi speciali, non si rilasceranno se non dopo che la Commissione Protomedicale si sarà assicurata con la decomposizione e ricognizione dei componenti che non possono esser nocivi e cogli attestati di essersi sperimentati giovevoli agl' infermi per un dato tempo che la Commissione crederà sufficiente a giudicarsene il felice successo.

Ben vero nello stesso permesso dovranno notarsi le botteghe dove solamente potrà tenersi il deposito ed eseguirsene lo smaltimento, dovendo essere in ogni conto impedito il ciarlatanismo ed empirismo con mezzi rigorosi, e specialmente se si facesse uso di cerimonie superstiziose, formole, amuleti, ec. ec. ec.

Art.° 18.° Nei permessi che si rilasceranno ai Droghieri ambulanti deve essere assegnato il Comune presso il cui Cassiere dovrà pagarsi la tassa sanitaria.

Art.° 19.° In generale non potranno spedirsi permessi, se non costi di essersi versato il dritto nella Cassa delle Lauree.

Art.° 20.° Abbenchè gli esercenti si abbiano spedite le Carte autorizzanti nella Regia Università degli Studî, ed abbiano ottenuti i permessi dalla Commissione Protomedicale, non potranno intraprendere il primitivo esercizio, che dietro l' atto di ricognizione della Commissione Medica o dei Viceprotomedici.

Art.° 21.° Ogni due anni la Commissione Protomedicale dovrà far redigere e stampare il Ricettario, e spedirne un esemplare per ciascun farmacista del Regno, acciò ad esso si attengano scrupolosamente così per la preparazione dei medicinali che per la esazione del prezzo delle ricette.

Art.° 22.° In caso di contestazione, la censura delle ricette e la revisione dei prezzi dei medicinali richiesti dai farmacisti si apparterrà alla Commissioue Protomedicale.

Art.° 23.° La firma dei permessi e di tutta la corrispondenza sarà del Presidente della Commissione.

Art.° 24.° I membri della Commissione stessa sono incaricati di procedere alla visita annuale degli esercenti l' arte salutare nella Città di Napoli, ripartendosi fra loro i quartieri per disimpegnarne la visita con maggiore celerità, accompagnati da un Farmacista del Collegio di Farmacia e da un' altro del Corpo dei Quarantisti.

Art.° 25.° Essi potranno invitare l'Eletto del quartiere, perchè si porti in giro in loro unione, e nel

bisogno potran pure reclamare assistenza dall' Uffiziale di Polizia del quartiere.

Art.° 26.° Le operazioni della visita saranno discusse in Napoli nel locale della Regia Università degli Studi, e registrati in un verbale sottoscritto da tutti per aversi presente nella Commissione Protomedicale.

CAPITOLO SECONDO

UFFIZIO DELLA COMMISSIONE PROTOMEDICALE.

Art.° 27.° La Commissione Protomedicale avrà alla sua immediazione i suoi impiegati, i quali lavoreranno nel locale del Protomedicato.

Art.° 28.° Il detto Uffizio formerà una sezione della Presidenza della Regia Università, ed è al Presidente del Consiglio la proposta degl' Impiegati.

Art.° 29.° Si terranno in detto Uffizio sempre al corrente, il registro di tutte le Carte che si ricevono e di quelle che si spediscono, classificate per numero d' ordine, nome, provvenienza, data ed oggetto; l' altro dove saranno notati i Viceprotomedici dei Distretti, loro Ajuianti, e Farmacisti visitatori; l' altro componente la statistica di tutti gli esercenti l' arte salutare nel Regno, classificati per nome, cognome, genitori, patria, età, mestiere autorizzato o abusivo, abilità, morale e condotta; l' altro di tutti i permessi che si rilasceranno col N.° progressivo; e l' altro di tutte le deliberazioni della Commissione, dove saran-

no trascritti i Verbali che se ne sono redatti con N.° d' ordine e data progressiva.

I verbali originali di dette deliberazioni saranno uniti nei rispettivi incartamenti , dove si uniranno pure le minute della corrispondenza che avranno occasionate e quindi i riscontri ricevuti. Quali incartamenti debitamente classificati per materie , Comuni ed individui cui si riferiscono saranno diligentemente conservati in Archivio.

Art.° 30.° Il Capo di detto Uffizio assisterà alla sessione per proporre gli affari e redigere i verbali delle deliberazioni prese , che farà sottoscrivere dai Membri della Commissione e dal Presidente.

Art.° 31.° Una delle principali cure dell' Uffizio sarà quella di formare la lista di carico generale di tutti i dritti dovuti dagli esercenti l' arte salutare nel Regno per l' anno che corre. Questa poi la dovrà ripartire per ciascuna provincia e per la Città di Napoli. Detratti quindi i dritti appartenenti esclusivamente alla Commissione , ne formerà l' altra pei dritti dei quali due terzi appartengono alla Casa degl' Incurabili. Le liste in fine di ciascuna Provincia e della Città di Napoli le ripartirà per Distretti, quartieri e per ciascun Comune del Regno.

Art.° 32.° Le dette liste dovranno esser spedite immancabilmente pel 1.° di maggio di ciascun anno , giusta gli articoli 9 , 10 , 11.

Art.° 33.° Invierà pure i soliti fogli , registri ed elenchi , i ricettari e la terriaca come per lo passato.

CAPITOLO TERZO.

VICEPROTOMEDICI DISRETTUALI.

Art.° 34.° In ogni Distretto vi sarà un Viceprotomedico, un Ajutante ed un Farmacista visitatore, nominati a norma dell'Articolo 8.

Art.° 35.° Ciascun Viceprotomedico terrà per quanto riguarda il suo Distretto un Archivio nella Casa Municipale che corrisponda perfettamente con quello stabilito per l' Uffizio della Commissione Protomedicale nello art.° 29.

Art.° 36.° Cessando per qualsiasi caso il Viceprotomedico dall' esercizio della sua carica, il detto Archivio dovrà da lui o dai suoi eredi esser consegnato al suo successore, in tutta la sua integrità con atto di consegna in regola.

Art.° 37.° In ciascun anno il Viceprotomedico o il suo Aiutante, essendo egli impedito, col Farmacista visitatore dovrà portarsi in giro pel Distretto, per visitare tutti i Comuni.

Art.° 38.° Pei principi del mese di Maggio di ciascun anno il Viceprotomedico riceverà dalla Commissione protomedicale la lista di carico degli esercenti l'arte salutare, mentre che la consimile, ricevuta dall' Intendente si anderà a distribuire a cura del medesimo per tutti i Comuni del Distretto coll' incarico al Sindaco di far esigere i corrispondenti dritti della tassa sanitaria dal Cassiere Comunale dal quale sarà pagata la terza parte al Viceprotomedico.

Art.° 39.° Il Viceprotomedico nel corso della visita verificando che vi sieno degli esercenti non compresi nella lista o per dimenticanza o per ignoranza dell' esercizio o perchè avessero ottenuto dei permessi dopo formata la lista, li darà in nota al Sindaco per aggiungerveli e fare esigere i corrispondenti dritti dal Cassiere Comunale. Di questi dovrà farsene espressa menzione nei verbali della visita.

Art.° 40.° Il solo non esercizio esenta dal pagamento della tassa ; ma per la rinuncia legittima atta ad ottenere la esenzione del pagamento dei dritti deve precedere un' atto legale innanzi dell'autorità Municipale, partecipata al Protomedico e da costui alla Commissione Protomedicale per portarsi la variazione nel registro.

Art.° 41.° L' esercizio anche abusivo , per mancanza di autorizzazione obbliga al pagamento della tassa.

Art.° 42.° E perciò anche per quelli che hanno rinunciato l' esercizio deve il Protomedico nella visita degli anni seguenti assicurarsi che non l'abbiano ripreso. Questo debbono giustificarlo due individui dello stesso mestiere che hanno già soddisfatta la loro tassa.

Art.° 43.° La tassa sarà pagata da chi trovasi in esercizio, comunque spesso succedano dei cambiamenti nelle officine ; resta però il dritto all' attuale amministratore che avrà pagato, di ripetere l' equivalente porzione dal suo predecessore.

Art.° 44.° Dopo la visita il Viceprotomedico avendo rettificata la lista di carico del suo Distretto, escludendone quelli che han cessato di esercitare ed aggiun-

gendovi i nuovi esercenti e dopo di aver portate le variazioni nel suo registro , dovrà spedire la lista rettificata alla Commissione Protomedicale per portare le simili variazioni nel registro del suo uffizio e servir di norma per l' anno seguente.

Art.° 45.° Giunto il Viceprotomedico col Farmacista visitatore nel Comune da visitarsi , si dirigerà dal Sindaco, e col medesimo o con alcuno degli Eletti, che il Sindaco delegherà , si porterà immediatamente a visitare le pubbliche officine dei farmacisti, droghieri ed erbolai.

Art.° 46.° Quando non si trovassero amministrate secondo il disposto nel capitolo quinto *Doveri degli esercenti l' arte salutare* — prenderà di concerto colle Commissioni Protomedicali Comunali i provvedimenti opportuni secondo i diversi casi di contravvenzione per reprimere gli abusi e fare che il pubblico sia guarentito da qualsiasi pregiudizio.

Art.° 47.° Non dovendo esservi alcun Comune privo di medici, chirurgi o levatrici, il Viceprotomedico , presa esatta informazione e conoscenza locale dei paesi e degli Ospedali che possono esistervi, vedrà se i Medici o Chirurgi condottati godano un onorario per le loro fatiche proporzionato al numero della popolazione che debbono medicare, e se sono bastanti ad accorrere ai bisogni di tutti, e quindi con la Commissione Protomedicale Comunale delibererà i mezzi da proporre per una condotta più regolare dei medici, chirurgi e levatrici.

Art.° 48.° Questo lavoro sarà fatto con ogni pos-

sibile esattezza, poichè servirà alla Commissione Protomedicale per poter proporre il numero fisso dei medici, chirurgi e levatrici, da condottarsi in ciascun Comune e determinare il rispettivo salario loro dovuto a carico del Comune stesso.

Art.° 49.° Il Viceprotomedico farà intendere a tutti i medici, chirurgi e levatrici di doversi prestare prontamente alle richieste che avranno; i condottati debbono farlo per dovere, atteso gl' impegni presi nelle condotte, e gli altri per dovere della professione, che hanno adottato, mentre, non potendo conseguir compenso da poveri, debbono gloriarsi di aver sollevato nel bisogno gratuitamente il suo simile.

Art.° 50.° Altro principale dovere del Viceprotomedico Comunale è quello di conoscere e definire lo stato della salute pubblica, l' epidemie e le malattie contagiose, solite a svilupparsi tanto negli uomini che negli animali domestici del paese, investigarne le cagioni e prescegliere i mezzi da toglierle o diminuirle in quanto potrà dipendere da una buona polizia. Tutto dovrà esser notato nel verbale della visita, e laddove qualche oggetto meritasse lunga descrizione e ragionamento, basterà indicarlo nel verbale di visita, restando a cura del Viceprotomedico di darne l' intiero sviluppo con particolare rapporto.

Art.° 51.° Il Viceprotomedico prima e dopo della visita potrà mettersi in corrispondenza colla Commissione Protomedicale Comunale, e con qualunque medico del Distretto per ricevere i loro lumi e schiarimenti.

Art.° 52.° La corrispondenza dei Viceprotomedici

sarà diretta in Napoli al Presidente della Istruzione Pubblica — *Ramo Protomedicale* — La corrispondenza poi pei comuni di Distretto la terrà per l' organo delle Sottintendenze, aggiungendo sempre nella direzione — *Ramo Protomedicale* , perchè possono averla franca.

Art.° 53.° Prenderà esatto notamento di tutti gli esercenti l' arte salutare classificati per Nome, Cognome, Genitori, Patria ed Impiego autorizzato o abusivo, condotta, abilità e morale, e rimetterà il notamento generale del Distretto alla Commissione protomedicale.

Art.° 54.° La Commissione Protomedicale Comunale resterà incaricata di far mettere in regola tutti gli abusivi esercenti, che non abbiano carte autorizzanti della Regia Università , o permessi della Commissione Protomedicale secondo il diverso loro esercizio. Essa ne darà parte agl' Intendenti , provocando le disposizioni efficaci per impedir loro l' esercizio, se ricusano regolarizzarsi.

Art.° 55.° Sorgendo dubbio sulla legittimità dei diplomi, il Giudice Regio o il suo supplente potrà ritenere presso di se il diploma esibito, farne rapporto all' Intendente della Provincia ed al Presidente della Pubblica Istruzione, descrivendo la filiazione ed epoca che contiene il Diploma onde potersi verificare dai registri se sia vero o falso.

Art.° 56.° Le autorità distrettuali e Comunali presteranno alle occorrenze il di loro braccio forte sia per la sicurezza del giro , sia per la esecuzione dei provvedimenti che dovessero darsi sopra luogo in caso di urgenza.

CAPITOLO QUARTO.

COMMISSIONI PROTOMEDICALI COMUNALI.

Art.° 57.° Il Regio Giudice Circondariale ed i supplenti dei comuni dove non domicilia il Regio Giudice, il Sindaco ed il Parroco, formeranno la Commissione Protomedicale Comunale.

Art.° 58.° Essa corrisponderà coi Viceprotomedici Distrettuali e colla Commissione Protomedicale, con l'Intendente e Sottintendente ed anche colle altre Commissioni Protomedicali Comunali della Provincia, quanto l' urgente bisogno il richiede.

Art.° 59.° Sua cura deve esser quella d' invigilare la salute pubblica ed investigare le cagioni che l'abbiano alterata o possono alterarla.

Art.° 60.° Nell'atto della visita del Viceprotomedico del Distretto, essa gli presterà tutti i lumi e schiarimenti necessarî sugli abusi introdotti dagli esercenti l'arte salutare, sulla loro condotta, morale, intelligenza ed attività nel servire. Gli farà distinguere quelli che esercitano con autorizzazione dagli altri che non hannosi i diplomi necessarî della Regia Università, o i permessi della Commissione Protomedicale, ed indicherà i motivi pei quali non han curato di spedirseli dopo di averglielo loro ordinato.

Art.° 61.° Discussa in sessione la visita nella casa municipale, se ne redigerà il verbale, che verrà segnato dall'intiera Commissione, dal Viceprotomedico e dal Farmacista visitatore, coll'apposizione dei rispettivi suggelli.

Art.° 62.° Per la Città di Napoli attesa la sua grandezza, non potendo riuscire nè facile nè utile, lo stabilire Commissioni protomedicali permanenti nei quartieri, come si è prescritto nei Comuni del Regno, il Consiglio Generale tra i Medici e Chirurgi nei quali riporrà maggior fede proporrà alla nomina di S. E. il ministro, due Ispettori. Questi vegliando in tutto l' anno per conoscere gli abusi degli esercenti l' arte salutare in detta Città e le cagioni dell' insalubrità in qualche parte della medesima, ne informeranno la Commissione Protomedicale per prenderne conto nella visita annuale o per verificarle nel corso dell' anno straordinariamente se il bisogno lo esige, e dare le opportune disposizioni.

CAPITOLO QUINTO

DOVERI DEGLI ESERCENTI L' ARTE SALUTARE MEDICI, CHIRURGI E LEVATRICI

Art.° 63.° Doveri dei Medici e Chirurgi sono:

1.° Di conoscere bene lo stato loro.

2.° Di esercitarlo con zelo e coscienza.

3.° Di mantenere il segreto del quale vengono in possesso per la necessità stessa in cui si trovano gl'infermi di manifestare i loro mali ed evitare i gravi pregiudizî, che derivar potrebbero da una mancanza di discrezione.

4.° Di conservare, per quanto è possibile nell' esercizio delle loro funzioni i sentimenti del pudore.

5.° Di esser delicati sotto il rapporto degli onorari e di essere anche totalmente disinteressati verso i poveri, nulla richiedendo per le loro visite.

6.° Di non trarre in lungo le malattie affine di fare maggiori lucri.

7.° Di non prestare il loro ministero che per un fine onesto.

8.° Di conciliare, per quanto si può, nelle loro ricette le prescrizioni dell' arte colla poco comodità degli ammalati, invece d' intendersela coi Farmacisti per abusare di una posizione sventurata.

9.° Di vegliare al contrario perchè le medicine siano di buona natura ed impedire, per quanto possono, i lucri disonesti di coloro che le vendono.

10.° Mostrare tutta la loro operosità specialmente nei casi di epidemie e malattie contagiose.

Art.° 64.° Le Levatrici ed i raccoglitori dei parti si presteranno con la celerità che si conviene in tutte l'ore, sia di giorno sia di notte, per non far pericolare le partorienti ed i parti.

Farmacisti.

Art.° 65.° La vita dei cittadini, l' onore e riputazione dei Medici e Chirurgi essendo confidata interamente nelle mani dei Farmacisti, non basta ch'essi abbiano ottenuta la cedola della Regia Università degli studî e l' atto di ricognizione del consiglio Protomedicale, ma bisogna che dimostrino la maggior capacità e probità nelle preparazioni e spedizioni dei rimedî.

Art.° 66.° Essi non potranno dipartirsi dal ricettario loro inviato per la spedizione dei medicamenti e per la tassa prescritta.

Art.° 67.° Il numero delle Farmacie in ciascun Comune non deve esser maggiore del bisogno della popolazione, e perciò non potrà aprirsi una nuova spezieria, senza il permesso della Commissione Protomedicale, che verrà determinato dietro i ricorsi della municipalità, che rappresenterà il bisogno di un nuovo stabilimento.

Art.° 68.° Ciascuna Farmacia sarà collocata nelle strade più frequentate e sane, e dove ve ne sarà una sola, sarà aperta nel centro del Comune e non all'estremità, acciò il pubblico possa esser servito con comodo e prontezza, ed i medicamenti possano conservarsi efficaci.

Art.° 69.° Dove vi sono più spezierie deve serbarsi una data distanza tra l' una e l' altra, perchè il servizio sia più pronto, e per evitare molti inconvenienti che per la troppo vicinanza potrebbero accadere.

Art.° 70.° Ogni spezieria dovrà esser fornita di un buon laboratorio, difeso dagl' incendi, e fuori del caso di poter nuocere ai passaggieri all' occasione di qualche impreveduta esplosione.

Art.° 71.° Dovrà anche avere tutti gli utensili necessari per l' operazioni farmacistiche che dovranno i farmacisti eseguire; onde preparare da loro stessi la maggior parte dei composti. Detti utensili debbono conservarsi con la maggior nettezza.

Art.° 72.° I vasi destinati a conservare medicamenti di uso interno saranno tali da escludere ogni sospetto di poter divenire pregiudizievoli e pericolosi, so-

prattutto quando trattasi di liquidi o medicamenti facili a liquefarsi.

Art.° **73.°** Le bilance, i pesi e i vasi per misurare i liquidi dovranno essere della massima esattezza a tenore dei campioni.

Art.° **74.°** I singoli vasi, le scatole e le casse destinate a contenere le droghe avranno le loro iscrizioni con lettere leggibili e ben formate, senza segni equivoci, che possano indurre in errori e non debbono contenere che una sola specie di medicine.

Art.° **75.°** Un' armadio separato e chiuso a chiave, che sarà sempre conservata dal proprietario della spezieria, senza poter passare giammai in altre mani, sarà addetto a riporvi le cose velenose e sospette. Queste non avranno niente di comune col restante della spezieria, e perciò avranno il suo tavolo particolare, le sue bilance, mortai, spadole, cucchiai e vasi totalmente separati, i quali mantenuti con tutta la possibile nettezza e chiusi nell' armadio non potranno mai servire ad altri usi.

Art.° **76.°** Dovranno i farmacisti conservare in buon ordine il registro delle corrispondenze mercantili per presentarlo ad ogni richiesta dei visitatori, onde assicurarli della fonte donde si sarà procurata ogni materia farmacistica, e per le droghe velenose o sospette vi dovrà esser notata la quantità comprata e quella spedita, per farsene il confronto con la esistente; e per la quantità spedita, oltre del registro, dovranno conservarsi le prescrizioni scritte dai Professori conosciuti e che potranno ordinarle.

Art.° 77.° Senza ricetta non potrà arbitrarsi il farmacista di eseguire alcuna spedizione medicinale, potendo riuscir dannosa o micidiale una medicina usata irregolarmente, sia perchè non indicata, sia perchè non modificata nella dose e nell' apparecchio, a seconda dei bisogni, potendo solo abilitarsi a dare senza ricetta quelle medicine che in verun modo possono rendersi nocive.

Art.° 78.° Sugl' involti dei medicinali deve apporsi l' impronta di un suggello che indica la spezieria ed il nome e cognome del proprietario.

Art.° 79.° Nelle farmacie non debbono ammettersi persone per passare oziosamente il tempo, ma quelle solo che vi si portano a spedire le ricette, per non darsi occasione a distrazioni, omissioni, inconvenienti ed errori troppo dannosi e frequenti ad accadere.

Art.° 80.° I proprietari delle spezierie per le droghe velenose o sospette non potranno farne la spedizione che con le proprie mani, e per gli altri medicamenti, se si avvaleranno di giovani del mestiere, abili, probi ed attenti, non potranno però giammai permettere di spedirsi dai figli, dalla moglie o dai domestici.

Art.° 81.° Le collezioni, preparazioni e conservazione delle diverse droghe, tanto semplici che composte, si faranno nel tempo e luogo e nella forma che sarà la più conveniente alla perfezione di tutte le necessarie provvisioni, che i farmacisti debbono tenere a norma del ricettario.

Art.° 82.° La quantità delle droghe soprattutto di

quelle le quali conservandosi lungamente sono soggette a guastarsi o perdono parte della loro efficacia, deve essere corrispondente ai bisogni di un' anno. Le erbe indigene e le altre che invecchiando si alterano nella loro qualità, debbono commutarsi in erbe fresche e recenti, gettandosi le vecchie. In generale le droghe dovranno essere eccellenti e sempre le migliori possibili tra le diverse specie della droga stessa.

Art.° 83.° Facendosi delle provvisioni nelle fiere, il farmacista, in arrivando nel Comune, le farà riconoscere dal Medico del luogo, il quale, esaminandone la bontà e qualità primitiva, farà rigettare quelle che non avranno il grado di perfezione necessaria.

Art.° 84.° I Farmacisti eseguiranno con tutta la precisione le ricette e non potranno sostituire una cosa in mancanza dell' altra, senza la permissione espressa in iscritto di quello che l' avrà ordinata.

Art.° 85.° Si guarderanno bene i farmacisti di palesare la natura delle malattie per le quali essi preparano le medicine, dovendosi serbare il più austero segreto; per lo che non permetteranno a persona, cui non competa la lettura delle ricette portate nella loro farmacia.

Art.° 86.° E nel caso che entrassero in dubbio intorno all' ingrediente prescritto o intorno al peso che sembrasse eccessivo, non potranno sminuire il credito dei Medici e Chirurgi, con una critica che loro non compete, ma cercheranno in segreto e con tutta la possibile moderazione la soluzione dei loro dubbi da quei medesimi che ne hanno fatta la prescrizione.

Art.° 87.° Non saranno giammai spedite ricette di persone che non sieno riconosciute quai Medici o Chirurgi, e che non sieno sottoscritte e datate.

Art.° 88.° Non potendosi esigere per ciascuna medicina prezzo maggiore di quello ch' è fissato nel ricettario, questo verrà notato sull' involto accanto al suggello.

Art.° 89.° Le Farmacie non saranno mai abbandonate, e vi sarà alla loro porta una corda da sonare un campanello per risvegliare anche in tempo di notte i farmacisti nei casi che siano urgenti i soccorsi farmacistici, soprattutto in tempo di epidemia.

Art.° 90.° I soli speziali delle grandi Città, e quelli che in altri Comuni ne avranno ottenuta la permissione dalla Commissione Protomedicale, come valenti nel loro mestiere, potranno prendere dei giovani allievi, ai quali dare la necessaria istruzione.

Art.° 91.° Un contratto coi parenti o tutori degli allievi farà costare le condizioni del reciproco impegno, che si sarà convenuto tra le parti.

Art.° 92.° Terminato il tirocinio, se gli allievi vorranno fermarsi a servire nelle farmacie dei loro principali, un' altro contratto dovrà determinarne i reciproci impegni, e non potrà alcuno passare a servire un' altra spezieria senza la testimonianza di essersi ben condotto presso il primo Farmacista.

Art.° 93.° I Farmacisti non contrarranno, per conto alcuno, legame coi Medici o Chirurgi, che possa dar luogo a sospetto d' intelligenza colpevole.

Droghieri ed Erbolai.

Art.° 94.° I Droghieri ed Erbolai per di loro esercizio e per aprire le corrispondenti officine, dovranno ottenere dalla Commissione Protomedicale il permesso e l' atto di ricognizione.

Art.° 95.° I Droghieri venderanno i medicinali, quali gli han comprati dal commercio, senza apparecchio e del peso non minore di un' oncia.

Art.° 96.° È vietato loro di vendere medicamenti composti, ed immischiarsi nel mestiere dei Farmacisti.

Art.° 97.° Gli Erbolai poi venderanno egualmente i medicinali indigeni della classe vegetabile senza apparecchio.

Art.° 98.° Riguardo alla scelta e conservazione delle droghe e delle erbe debbono eseguire quanto è disposto per i farmacisti negli articoli 75, 76, 81 e 82.

Art.° 99.° I Droghieri ambulanti nello spedirsi i permessi dovranno eligere un Comune per loro domicilio, che sarà notato nei permessi medesimi, dove dovranno pagare la tassa sanitaria.

Brachierai e Dentisti.

Art.° 100.° I Brachierai e i Dentisti s' impegneranno, dopo ottenuto nelle debite forme il permesso dalla Commissione Protomedicale, di esercitare la loro arte con abilità e successo, guardandosi da qualunque frode ed inganno.

Segretisti.

Art.° **101.°** I segretisti non potranno ottenere il permesso dalla Commissione Protomedicale che in conseguenza degli attestati di esser seguita, coll' uso dei loro specifici, la guarigione dei mali, che si prometteva, e di essersi conservata la sanità per un dato tempo che la Commissione Protomedicale potrà definire e dopo che la Commissione medesima avrà fatti gli esperimenti necessarî sui segreti, per conoscere che i componenti non possono essere pregiudizievoli.

Art.° **102.°** Essi saran sicuri che la Commissione Protomedicale, trovandoli idonei, non propalerà la composizione, ma ne serberà l' arcano per non pregiudicare i loro interessi.

Art.° **103.°** Essi dovranno pure prescegliere le Farmacie dove pensano farne il deposito per lo smercio ed indicarle alla Commissione Protomedicale che le noterà nei permessi.

Art.° **104.°** Questo espediente è tanto necessario, quanto lo è proscrivere da ogni pratica i ciarlatani, i quali, quando si permettessero, contro il divieto, intraprendere cure ed operazioni, se sono esteri, saranno espulsi dal Regno, e se sono regnicoli perderanno i rimedî e saranno puniti secondo l' eccesso, giusta l' articolo **17.°**

Art.° **105.°** È inculcato a tutti i sopra descritti esercenti l' arte salutare di tenersi al corrente delle recenti nuove teorie e scoverte, per poterle, ciascuno pel suo ramo, praticarle con soddisfazione e vantaggio pubblico.

CAPITOLO SESTO.

Congregazione del Ceto dei Farmacisti — Collegio dei Farmacisti e Quarantisti.

Art.° 106.° Detta Congregazione esistente in Napoli sarà conservata in tutte le forme sulle quali attualmente si trova ; ed al modo finora praticato, saran prescelti gl' individui del Collegio di Farmacia e dei Quarantisti , sino a che la Commissione Protomedicale stimerà di dover proporre delle riforme.

CAPITOLO SETTIMO.

Tassa sanitaria.

Art.° 107.° Gli esercenti l' arte salutare sono tenuti a pagare la tassa sanitaria in ciascuu anno al Cassiere Comunale del proprio paese o di quello dove hanno eletto domicilio.

Art.° 108.° La tassa è la seguente :

Ogni Farmacista	Duc.	3
Ogni Droghiere	»	3
Ogni Erbolaio	»	1 50
Ogni Dentista	»	1 50
Ogni Levatrice . . . . :	»	80
Ogni Salassatore	»	50
Ogni Brachieraio	»	1 50
Ogni Droghiere ambulante .	»	1 50

Se un Farmacista facesse anche da Droghiere pagherà due Dritti.

Se in una stessa Spezieria vi si stabiliscono due Amministratori, ciascuno pagherà la sua tassa separatamente.

Art.° 109.° Della sopradescritta tassa due terzi andranno a benefizio della Casa Santa degl' Incurabili, e l'altro terzo a beneficio dei Viceprotomedici dei Distretti, loro Ajutanti e Farmacisti visitatori, da ripartirsi tra loro secondo il solito.

Art.° 110.° Per la Città di Napoli soli Carlini sei della tassa sanitaria dei Farmacisti saranno ripartiti egualmente per due terzi a benefizio della Casa Santa; e per l'altro terzo a benefizio della Cassa della Commissione Protomedicale: mentre gli altri Carlini 24 che i Farmacisti di Napoli pagar debbono per assimilarsi a quelli delle Province anderanno tutti a beneficio della detta Commissione Protomedicale per eseguire le spese della visita.

Art.° 111.° Sempre che sarà necessario di replicarsi la visita si pagheranno i simili dritti.

Art.° 112.° Anderanno anche a beneficio della Cassa della Commissione Protomedicale i dritti di permessi che rilascerà agli esercenti che non sono in obbligo di spedirsi carta autorizzante dalla Regia Università degli studi. Questi dritti saranno di duc. due, franchi di spese per ogni permesso.

Art.° 113.° Anderanno pure a beneficio della Cassa della Commissione Protomedicale i dritti dell'atto di ricognizione, che dovrà farsi la prima volta che qualunque esercente autorizzato dalla Regia Università, o con permesso della Commissione Protomedicale si met-

terà in esercizio. Questi dritti saranno di duc. Due.

Art.° 114.° Alla Cassa della Commissione Protomedicale medesima si apparterranno i dritti per verificare se le nuove spezierie si stabiliscono nella debita e legale distanza dalle già esistenti. Questi dritti saranno di duc. dieci a carico del nuovo farmacista.

Art.° 115.° Di tutti i detti dritti la Commissione Protomedicale al 1.° di Maggio di ciascun anno dovrà rimettere le liste di carico agl' Intendenti, riguardante gli esercenti delle rispettive Province.

Gl' Intendenti per mezzo dei Sottintendenti spediranno le note degli esercenti nei rispettivi Comuni dei Distretti. Esse saranno dirette ai sindaci con ordine di doverne immediatamente far eseguire la esazione presso i Cassieri Comunali. Questi saranno in obbligo di dare la terza parte ai Viceprotomedici Distrettuali, subito che giungeranno nei Comuni per la visita, facendosene rilasciare ricevo : e per gli altri due terzi li spediranno per tutto il mese di ottobre ai Cassieri Provinciali per mezzo degl' Intendenti, unendosi i ricevi delle somme pagate ai Viceprotomedici. Gl' Intendenti poi per tutto il mese di novembre faranno seguire l'intiero versamento nella Cassa delle Lauree nel modo stesso che si pratica per tutti gli altri introiti di province di pertinenza della Regia Università, intestando i cartellini del Procaccio al Tesoriere Generale della Pubblica Istruzione, e dirigendosi al Presidente della medesima. Dalla Cassa delle Lauree poi verrà liberata l' intiera quota netta di spese alla Casa Santa degl' Incurabili, alla fine di Dicembre di ciascun anno.

Art.° **116.°** La lista di ciascun Comune deve esser pagata a saldo senza potersi far menzione di reste, poichè trovandosi degli esercenti insolvibili, la loro tassa deve cadere a peso del Comune, che si giova del loro esercizio.

Art.° **117.°** La tassa sanitaria in Napoli si esigerà a cura di quelli stessi, che si porteranno in giro per la visita, i quali, dedotte le spese necessarie, che saranno obbligati di fare per la visita stessa, verseranno il resto nella Cassa delle Lauree.

Art.° **118.°** La spesa che potrà occorrere per la visita in Napoli sarà determinata precedentemente dalla Commissione Protomedicale colla proporzione degli esercenti nei diversi quartieri.

Art.° **119.°** I dritti di permessi, di atti di ricognizione, ed altro saranno esatti dal Tesorier Generale della Pubblica Istruzione nel modo che si esigono gli altri dritti della Regia Università non potendosi rilasciare i permessi ed atti di ricognizione se non costa di esser seguito il rispettivo versamento dei dritti.

Art.° **120.°** Il Tesorier Generale terrà un conto aperto dei proventi della Commissione Protomedicale, e tutti gl'introiti si faranno nella Madrefede in testa del Presidente della Regia Università degli studi e del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione con la ditta - Ramo Protomedicale.

Art.° **121.°** Nella stessa madrefede saranno versati gli articoli d'esito portati nello Stato Discusso del Ministero pel ramo protomedicale a carico della Tesoreria Generale, i quali uniti ai sopradetti proventi for-